

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- P.G.I.P.-**

*(art. 8 Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti
per le pubbliche affissioni)*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.85 del 28/06/2000
Modificato con deliberazione Consiglio Comuanle n.37 del 21/03/2001
Modificato con deliberazione Consiglio Comuanle n.109 del 26/11/2013
Modificato con deliberazione Consiglio Comuanle n.104 del 26/11/2020
Modificato con deliberazione Consiglio Comuanle n.46 del 29/04/2021

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- P.G.I.P.-

Art. 1 - Riferimenti normativi.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni" approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 02/09/94, ed in particolare al disposto dell'art. 8 dello stesso, che rimanda alla predisposizione di uno specifico piano generale che preveda le **nome tecniche di attuazione** contenenti le tipologie degli impianti, i criteri di localizzazione e le modalità di gestione.

I criteri di riferimento per la stesura del Piano discendono dallo specifico Regolamento Comunale e si riferiscono in particolare ai principi generali dell'azione di tutela, trasformazione ed uso delle risorse territoriali che l'Amministrazione Comunale ha stabilito con l'approvazione del Piano Strutturale, assicurando sia la promozione delle attività economiche che il rispetto della disciplina di tutela paesaggistica.

Inoltre il presente Piano fa riferimento al Codice della Strada di cui al D. lgs *30 Aprile 1992* ed al conseguente Regolamento di attuazione.

Le presenti norme prevalgono sulle quelle del Regolamento Edilizio ove in contrasto.

Art. 2 - Tipologie dei mezzi pubblicitari consentiti.

A - IMPIANTI DI AFFISSIONE: definizione, dimensioni e limiti.

E' consentito collocare messaggi pubblicitari, attraverso il Servizio Comunale delle pubbliche affissioni, esclusivamente negli spazi predisposti nei centri abitati, che consistono in impianti così definiti:

- **Pannello** in telaio metallico e fondo di lamiera spessore 1-1,2 mm. con cornice e piattina, utilizzabile su una sola o entrambe le facce per la diffusione del messaggio pubblicitario.

Per il fissaggio al suolo, il pannello sarà supportato da una idonea struttura di sostegno costituita da un telaio metallico verniciato di colore verde o marrone.

La quantità degli impianti di affissione avrà la superficie complessiva massima prevista dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 02/09/94. Dette superfici risultano già attualmente distribuite nei centri abitati dell'intero territorio comunale e censite da atto ricognitivo del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza. Eventuali spostamenti di superfici da un centro abitato all'altro, che si rendessero nel futuro necessari per le mutate richieste di messaggi pubblicitari, verranno disposti dal Responsabile del Servizio, alla condizione che comunque i pannelli vengano collocati rispettando i criteri di armonizzazione con il disegno urbano e del costruito, della mobilità e delle relazioni di vivibilità.

Sono esclusi dal computo complessivo degli impianti di affissione:

- a) - gli impianti pubblicitari nei locali di pubblico accesso (impianti sportivi aperti o chiusi, cinema, luoghi di ritrovo, ecc...)
- b) - le affissioni e le altre forme pubblicitarie a carattere temporaneo collocate su strutture provvisorie in occasione di manifestazioni organizzate da Enti Pubblici o Associazioni non aventi scopo di lucro.

Limiti dimensionali degli impianti per affissioni

dimensioni del pannello :

tipo a) cm 140 x 100

tipo b) cm 70 x 100

B – IMPIANTI PUBBLICITARI

Lungo le strade comunali e di competenza comunale o in vista di esse, nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e nei limiti imposti dal Regolamento Edilizio e da ogni altra normativa di settore, è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

Insegna di esercizio. Art. 47, comma 1 DPR 495/1992

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Le insegne di esercizio dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 128.5, lett. a) del Regolamento Edilizio approvato con Del. C.C. n. 45 del 07.05.2008.

Preinsegna. Art. 47, comma 2 DPR 495/1992

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Per le sotto elencate categorie merceologiche è ammessa l'installazione delle seguenti tipologie di preinsegne di esercizio:

- A fondo marrone e scritte bianche per la segnalazione di punti di interesse storico, artistico, culturale, di ricreazione, per i camping;
- A fondo bianco e scritte nere per la segnalazione di alberghi, agriturismi, casa vacanza, affittacamere e qualunque altra attività extra alberghiera, oltre attività commerciali compatibili e/o complementari con le attività turistiche e ricettive in genere;
- A fondo nero e scritte gialle per la segnalazione di fabbriche, stabilimenti, centri commerciali, attività artigianali e industriali.

Sorgente luminosa. Art. 47, comma 3 DPR 495/1992

Corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Cartello. Art. 47, comma 4 DPR 495/1992

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Striscione, locandina e stendardo. Art. 47, comma 5 DPR 495/1992

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa nei casi di cui all'art. 51, comma 10 del D.P.R. 495/1992.

Segno orizzontale reclamistico. Art. 47, comma 6 DPR 495/1992

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi di cui all'art. 51, comma 9 del D.P.R. 495/1992.

Impianto pubblicitario di servizio. Art. 47, comma 7 DPR 495/1992

Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. Gli impianti pubblicitari di servizio sono installati nel rispetto di quanto dispone l'art. 51, comma 8 del D.P.R. 495/1992.

Le nuove paline per la fermata dell'autobus dovranno conformarsi a quelle già installate sul territorio comunale. Saranno costituite da un palo in alluminio di sezione quadrata avente lato 80 mm verniciato di giallo, un telaio in alluminio con cornice in alluminio, mono o bifacciale, all'interno del quale potrà essere allestito uno spazio pubblicitario con dimensione massima cm 100 x 140.

E' consentita l'installazione, la modifica e la sostituzione di transenne parapetonali, di pensiline, cestini, panchine, orologi e altri elementi di arredo urbano, contenenti spazi pubblicitari.

Le transenne parapetonali saranno composte da colonnine e telaio rettangolare in acciaio zincato a spruzzo e verniciato. Ogni modulo avrà un ingombro massimo di cm 120 x 100 x 8. All'interno del telaio potrà essere allestito uno spazio pubblicitario con dimensione massima pari a cm 100 x 70. Ove non vi sia messaggio pubblicitario il pannello è sostituito da una crociera anch'essa in acciaio zincato a spruzzo e verniciato.

Impianto di pubblicità o propaganda. Art. 47, comma 8 DPR 495/1992

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo le definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Fanno parte di questa categoria i mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, la pubblicità sui veicoli e la pubblicità fonica, normate rispettivamente dagli articoli 52, 57 e 59 del D.P.R. 495/1992.

La struttura di sostegno dovrà essere ancorata alle fondazioni in maniera tale da poter essere interamente rimossa in assenza del messaggio pubblicitario.

E' vietata l'illuminazione diretta o indiretta del messaggio pubblicitario.

La collocazione e l'affissione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nelle aree tutelate come beni culturali (ex parte seconda D.Lgs. n. 42/2004), nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici (ex parte terza D.Lgs. n. 42/2004) nonchè lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni è subordinata a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.

E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nei casi previsti dall'art. 16, comma 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Dimensioni e limiti quantitativi degli impianti pubblicitari (espressi in numero di facce finalizzate dal messaggio pubblicitario).

Dimensioni del cartello:

cm 100 x 150;

Dimensioni della preinsegna:

Tipo a) cm 100 x 20;

Tipo b) cm 150 x 30;

Nei centri abitati:

cartelli n. 10 della dimensione 100x150 (ad esclusione della - ZONA A - come identificata dalla strumentazione urbanistica vigente, tracciati viari panoramici, ambiti di pertinenza di centri e nuclei

storici (tavole: PO_tav_10k_25_NO / PO_tav_10k_26_NE / PO_tav_10k_27_SO / PO_tav_10k_28_SE)

Preinsegne fino all'esaurimento della richiesta (nei limiti consentiti dal Codice della Strada).

Cartelli n.25 della dimensione 50x70.

Nelle zone extraurbane:

cartelli n. 20 (ad esclusione delle seguenti zone: a) tracciati viari panoramici b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (tavole: PO_tav_10k_25_NO / PO_tav_10k_26_NE / PO_tav_10k_27_SO / PO_tav_10k_28_SE)

Preinsegne fino all'esaurimento della richiesta (nei limiti consentiti dal Codice della Strada).

Sulle facciate degli edifici e/o manufatti in genere non sono consentiti disegni, affreschi, pitture, installazioni di decori e/o oggettistica, tutti raffiguranti messaggi pubblicitari.

Sul territorio comunale non e' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nelle aree identificate come **tracciati viari panoramici**, e gli **ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici**, secondo le specifiche degli artt.40, 50, 60 delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano operativo.

Nei centri abitati - ZONA A - sono consentiti cartelli di dimensioni massime cm.50x70, secondo i disposti del vigente Codice della Strada e Regolamento di attuazione, e se interessanti edifici e/o manufatti in genere, su tutto il territorio, gli stessi non sono consentiti per installazione su beni immobili classificati c1a, c1b e c2a dalla vigente strumentazione urbanistica;

Non sono consentiti i cartelli illuminati con luce diretta o indiretta.

Art. 3 - Procedimento autorizzativo degli impianti pubblicitari.

Chiunque intenda installare impianti pubblicitari di cui all'art. 2, lett. B) dovrà ottenere l'Autorizzazione Unica, presentando presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, specifica istanza, comprensiva di tutti gli endoprocedimenti da attivare.

La domanda unica di autorizzazione, è presentata, per via telematica, dal titolare beneficiario della pubblicità o da ditta esercente servizi di pubblicità, ed è corredata dai seguenti elaborati e allegati:

- Istanza di autorizzazione amministrativa ex art. 23 del Codice della Strada;
- Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, ove necessaria;
- Relazione paesaggistica e relativi allegati, ove necessaria;
- Autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 D.Lgs. 42/2004, ove necessaria;
- Nulla osta/Autorizzazione rilasciato dall'Ente Proprietario della strada qualora lo stesso non sia il Comune;
- Autorizzazione o atto d'assenso del proprietario dell'area sulla quale verrà installato il manufatto, se non di proprietà pubblica;
- Planimetria in scala 1:200 con l'indicazione dell'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario, la relativa distanza progressiva chilometrica, dalla quale risultino anche le posizioni della segnaletica stradale presente e di altri mezzi pubblicitari, le distanze di cui all'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada previste all'interno e al di fuori dei centri abitati, nonché l'indicazione delle curve e delle intersezioni stradali;
- Documentazione fotografica e rendering relativi all'ubicazione dell'impianto da installare in rapporto al contesto dell'intorno;
- Relazione tecnica indicante dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario e dimensioni, materiali e colori della struttura di sostegno;

- Bozzetto a colori in scala adeguata, con l'esatta dicitura del messaggio pubblicitario comprensiva di loghi e simboli;
- Copia dell'incarico formale del titolare beneficiario della pubblicità, qualora l'istanza sia presentata da ditta esercente servizi di pubblicità;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio ex artt. 38 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 resa ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/1992 con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi l'installazione di preinsegne, la progettazione della struttura di supporto e conseguentemente l'autodichiarazione dovrà essere redatta per la condizione necessaria a sopportare il numero massimo consentito di messaggi pubblicitari pari a sei per ogni senso di marcia.
- Ricevuta di pagamento del corrispettivo da versare per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.P.R. n. 495/1992;
- Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria.

Al fine di limitare al massimo il caos visivo, l'amministrazione comunale potrà autorizzare l'installazione, su una stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia come previsto dall'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495/1992, ciò senza che il titolare dell'autorizzazione originaria possa opporsi e a condizione che le preinsegne abbiano le stesse dimensioni ed il supporto sia adeguatamente dimensionato e fissato al suolo. Nel caso in cui l'aggiunta di preinsegne renda necessaria la sostituzione della struttura di sostegno, la realizzazione e l'installazione della stessa sarà a carico del nuovo richiedente.

L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari ha validità di tre anni ed è rinnovabile previa richiesta, entro tre mesi dalla scadenza; è strettamente personale e non è trasferibile.

A norma dell'art. 55 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, i suddetti dati dovranno essere riportati con scritte a carattere indelebile.

Entro il mese successivo alla scadenza dell'autorizzazione, il titolare ha l'obbligo di smantellare ed asportare gli impianti. Trascorso inattivamente detto periodo l'impianto passa nella disponibilità del Comune.

E' attribuita al Servizio Contabilità e Finanza, oltre quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, la tenuta del Registro delle pubblicità autorizzate, suddiviso per comparti.

Art. 4 - Norme transitorie per adeguamento impianti esistenti.

Il presente Piano diviene efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine potranno essere accolte le richieste di nuova installazione conformi al Piano e alla vigente normativa.

A far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla approvazione delle presenti norme non potrà essere riscosso tributo per impianto fuori norma.

I soggetti interessati dovranno regolarizzare le installazioni esistenti in conformità con le disposizioni del presente Piano e con la normativa vigente, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495, entro sei mesi dall'efficacia del presente Piano.

Gli impianti non autorizzati, non conformi o in contrasto con il presente Piano o con la vigente normativa dovranno essere rimossi secondo quanto dispone l'art. 5.

Art. 5 - Rimozione impianti fuori norma.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, non conformi o in contrasto con il presente PGIP o con la normativa vigente, l'Amministrazione Comunale, a mezzo del Servizio competente, diffida l'autore della violazione ed il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere o a regolarizzare il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine, l'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. A tal fine tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 13bis del D.Lgs. 285/1992.

Oltre a quanto previsto all'art. 45 "Sanzioni amministrative" del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 02.09.1994, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale provveda alla rimozione applicherà, a seguito di notifica di avviso di accertamento, le spese di rimozione valutate nella spesa forfettaria di Euro 258,00.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

In caso di regolarizzazione dovranno essere corrisposte le sanzioni relative ad ogni endoprocedimento attivato.

Art.6 - Norme di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente Piano si applicano le disposizioni del Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 142 del 02.09.1994, nonché del Codice Civile, le norme di legge e di regolamento di esecuzione in materia di disciplina della circolazione (Nuovo Codice della strada).

Art.7 - Deroche all'interno del centro abitato.

Il Comune di Greve in Chianti, per quanto riguarda la localizzazione delle preinsegne all'interno del centro abitato, adotta la facoltà prevista dall'art. 23 comma 6 del D.Lgs 285/92, stabilendo deroga generale alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari previsti dall'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92.

L'installazione degli impianti pubblicitari dovrà rispettare le esigenze di sicurezza della circolazione stradale ed in ogni caso non dovrà ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero rendere difficile la comprensione, ridurre la visibilità o l'efficacia o infine arrecare disturbo visivo agli utenti della strada.

E' altresì vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari sui sostegni della segnaletica verticale, sui

pali della pubblica illuminazione e sulle paline semaforiche e comunque ad un'altezza tale da costituire ostacolo od impedimento alla circolazione veicolare e pedonale ed in particolar modo alle persone con ridotte capacità motorie, seguendo le disposizioni contenute nell'art. 81 D.P.R. 495/92. In caso di inosservanza delle suindicate disposizioni si applicano le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Transitoria e finale

Per tutte le richieste per le quali non è stato concluso il procedimento si applica il presente regolamento